

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"CENTRO CULTURALE ALJÒFARES"

Art. 1 (Denominazione)

E' costituita una Associazione di Promozione Sociale (ex L. 383/2000), senza fini di lucro, denominata "CENTRO CULTURALE ALJÒFARES". Essa ha sede in Sassari, via Duca degli Abruzzi 12 g.

Art. 2 (Oggetto e finalità)

La predetta Associazione, che riveste carattere volontario, ha come finalità quella di contribuire, nell'ambito della Regione Sardegna, all'accesso di giovani e adulti, sia studenti sia lavoratori, alla cultura, alla scienza, alla tecnica e all'arte, nel rispetto delle specificità locali, con precipua valorizzazione delle radici spirituali e culturali europee in una prospettiva di apertura universale, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

In particolare essa si propone di:

1. diffondere una cultura dello studio e del lavoro come luogo privilegiato di realizzazione della persona e di servizio alla società;
2. favorire lo sviluppo armonico delle qualità umane, stimolando la crescita nello spirito di iniziativa e la capacità di collaborare con gli altri;
3. contribuire fattivamente ad una maggiore sensibilità personale e sociale sul tema della solidarietà;
4. incentivare adeguate iniziative di promozione e sostegno della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio;
5. sostenere e attuare il superamento delle eventuali barriere culturali, sociali e storiche e geografiche presenti nella moderna società multiculturale;
6. incentivare lo studio e l'approfondimento culturale del patrimonio religioso, storico e artistico della Cristianità.

Per il raggiungimento delle sue finalità istituzionali e a mero titolo esemplificativo, l'Associazione potrà:

- istituire e/o gestire centri culturali, anche residenziali, e centri per convegni;
- svolgere e promuovere servizi formativi, culturali, scientifici e artistici anche mediante la promozione di congressi, convegni, incontri anche di ambito seminariale e campi di lavoro;
- svolgere e promuovere attività di ricerca, documentazione, informazione, favorendo in tal modo l'accesso dei giovani alla cultura, alla scienza e all'arte, anche per il tramite di istituzioni di borse di studio;
- porre in essere tutte le operazioni ritenute necessarie e strumentali, come ad esempio l'acquisto e/o la locazione di immobili, da destinarsi ad usi conformi e/o strumentali al raggiungimento dell'oggetto sociale.

L'Associazione può svolgere le attività e iniziative indicate nei commi precedenti anche in collaborazione o mediante partecipazione in altri enti, pubblici e privati, società od organizzazioni italiani, di altri paesi o internazionali, aventi finalità analoghe alle proprie.

Art. 3 (Fonti di finanziamento)

L'Associazione trae le risorse economiche per lo sviluppo delle proprie attività da:

1. Quote e contributi degli Associati;

Autonella

2. Eredità, donazioni e legati, sia da soci sia da terzi;
3. Contributi dello Stato, delle Regioni o Enti Locali, di Enti e Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. Proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi agli associati e a terzi, anche mediante lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e non abituale, e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
6. Erogazioni liberali degli Associati e di terzi;
7. Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
8. Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale

Per il periodo di tempo indicato dall'art. 4, comma 2, L. 383/00, l'Associazione è tenuta alla conservazione della documentazione relativa alle risorse di cui ai punti 2, 3 e 4, con l'indicazione dei soggetti eroganti, nonché, limitatamente alle risorse di cui al numero 6, della documentazione dei contributi liberali, qualora siano finalizzati alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art. 4 (Perseguimento degli scopi sociali)

L'Associazione si avvarrà, per il perseguimento dei propri scopi, prevalentemente dell'opera prestata volontariamente dai propri Associati, in totale assenza di fini lucrativi e nel pieno rispetto della loro libertà e dignità, salvo eventuale rimborso delle spese sostenute per l'attività prestata nei limiti concordati con l'associazione stessa. In caso di particolare necessità, l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

I proventi delle attività non possono essere divisi tra gli Associati, neppure in forma indiretta e gli eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dallo statuto.

Art. 5 (Ordinamento interno)

L'Ordinamento interno si ispira a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati; tutte le cariche associative sono elettive.

Art. 6 (Diritti e doveri dei soci)

I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle finalità dell'Associazione.

Il socio volontario avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

Quintella

L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 7 (Ammissione degli Associati)

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che abbiano compiuto il 18° anno di età e che, facendo propri i suoi fini e collaborando fattivamente alla loro realizzazione, vengano chiamati a farne parte dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Possono far parte dell'Associazione le persone giuridiche ed altri enti pubblici e/o privati anche non riconosciuti ritenuti meritevoli, da parte del Consiglio di Amministrazione, per il perseguimento dello scopo sociale.

Ciascun socio si impegna al rispetto degli scopi e delle finalità dell'Associazione, nonché al rispetto delle decisioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 (Recesso ed esclusione degli Associati)

La qualità di socio si perde per morte, recesso, mancato pagamento della quota annuale e per esclusione.

Nei primi due casi, la perdita della qualità di socio è automatica. La qualità di socio si perde, inoltre, per il mancato pagamento della quota annuale qualora il socio non provveda al pagamento entro il termine di trenta giorni dall'apposito richiamo comunicatogli dal Consiglio di Amministrazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, e comunicata all'interessato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

E' causa di esclusione il comportamento dell'associato che manifesti mancata adesione ai fini dell'Associazione, che in qualsiasi modo rechi intralcio all'armonico svolgimento dell'attività sociale o che rechi qualsivoglia danno all'Associazione.

La perdita della qualità di socio, per qualsiasi motivo intervenuta, non determina il sorgere di diritti a esigere emolumenti di sorta per i servizi eventualmente prestati, la ripetizione di contributi di qualsiasi genere versati, né dà alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 9 (Organi dell'Associazione)

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Tesoriere
- Il Segretario;
- Il Revisori dei conti, se nominato.

Art. 10 (Assemblea)

L'Assemblea è formata da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea:

- a) stabilisce gli indirizzi dell'attività dell'Associazione;
- b) nomina gli organi sociali;
- c) approva gli eventuali regolamenti interni
- d) approva i bilanci, preventivo e consuntivo, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;

Autore: Uluve

- e) determina l'importo delle contribuzioni dei propri associati in relazione alle necessità di bilancio;
- f) delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei soci, secondo i procedimenti previsti dagli artt. 7, comma I, e 8, comma III;
- g) delibera sulle modifiche allo statuto;
- h) delibera sullo scioglimento dell'Associazione;
- i) delibera su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 (Convocazione)

L'Assemblea, presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, è convocata da quest'ultimo almeno una volta all'anno entro quattro mesi o, quando particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo predisposti dal Consiglio di Amministrazione. La convocazione avverrà mediante comunicazione scritta, anche a mezzo fax o posta elettronica, diretta a ciascun socio, da spedirsi 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza. Indipendentemente dall'espletamento delle formalità di convocazione, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di tutti i soci e del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea potrà essere convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità ovvero a norma dell'art. 20, comma II, del c.c.

Autorella 11/11/11

Art. 12 (Quorum costitutivi e deliberativi)

L'Assemblea è validamente costituita e delibera, in prima e seconda convocazione, con le maggioranze previste dal primo comma dell'art. 21 c.c.

Per l'ammissione o l'esclusione di un Associato è necessario, in ogni caso, il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati.

Per le modifiche statutarie è necessario, in ogni caso, il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati.

Per lo scioglimento dell'Associazione è necessario, in ogni caso, il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Qualora un associato sia impossibilitato a partecipare a una riunione può, con delega scritta, farsi rappresentare da un altro associato. Non sono tuttavia consentite più di cinque deleghe ad una medesima persona.

L'Assemblea vota per alzata di mano, ad eccezione delle deliberazioni aventi ad oggetto l'ammissione o l'esclusione degli associati e la nomina delle cariche sociali, per le quali si procederà a scrutinio segreto.

Le delibere dell'Assemblea sono riportate in apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente raccolte in apposito registro.

Art. 13 (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre o cinque membri che durano in carica tre anni, sino all'approvazione del bilancio, e sono rieleggibili. Se non provvede l'Assemblea, il Consiglio nomina tra i suoi componenti il Presidente.

Art. 14 (Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione coordina e realizza il conseguimento del fine dell'Associazione in sintonia con gli indirizzi dell'Assemblea.

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente attribuiti ad altri organi.

Il Consiglio di Amministrazione assume le sue deliberazioni con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono riportate in apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente raccolte in apposito registro.

Art. 15 (Presidente)

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza legale dell'Associazione.

In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte da un consigliere all'uopo nominato.

Il Presidente vigila sul rispetto delle norme statutarie, dei principi di solidarietà e collaborazione tra i soci.

Il Presidente:

- a) convoca l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie;
- b) presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea;
- c) cura e attua le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- d) adotta, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti utili e necessari, informando lo stesso Consiglio d'Amministrazione nella riunione successiva.

Autorella Uua

Art. 16 (Tesoriere)

L'Assemblea nomina, tra i membri del Consiglio di Amministrazione, il Tesoriere, determinandone il periodo di durata dell'incarico.

Il Tesoriere:

- a) redige le scritture contabili;
- b) per conto dell'Associazione provvede alla riscossione delle entrate, gestisce la cassa e il c/c bancario e/o postale e provvede al pagamento delle spese.

Art. 17 (Segretario)

L'Assemblea nomina, tra i membri del Consiglio di Amministrazione, il Segretario determinandone il periodo di durata dell'incarico.

Il Segretario:

- a) conserva i libri sociali, redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- b) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- c) compie le mansioni delegate dal Presidente nonché quelle attribuitegli dall'Assemblea.

Art. 18 (Esercizio finanziario e bilancio)

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

I bilanci sono predisposti dal Consiglio di Amministrazione e approvati dall'Assemblea.

L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione almeno 30 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dallo statuto.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 30 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 19 (Gratuità delle cariche sociali)

Tutte le cariche del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo il rimborso delle spese vive necessarie allo svolgimento dell'incarico che dovranno essere adeguatamente documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione, sono gratuite.

Art. 20 (Scioglimento dell'Associazione)

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, il patrimonio risultante al termine della liquidazione è devoluto a fini di utilità sociale. L'assemblea che delibera, con le modalità previste dall'art. 12, comma IV, lo scioglimento dell'Associazione, designa uno o più Liquidatori, limitandone i poteri, e indicherà l'ente o la persona giuridica alla quale dovrà essere devoluto il netto risultante dalla liquidazione.

Art. 21 (Normativa di riferimento)

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto, si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni private.

L'associazione, al fine di usufruire dei benefici fiscali e delle agevolazioni previsti dalla L. 383/00, provvederà a richiedere l'iscrizione al Registro delle Associazioni di promozione sociale di cui all'art. 7 e seguenti della L. 383/00.

Antonella Mura

Gius. Calmo

Fabiola Lisseth Geronzi Medina

LA SOTTOSCRITTA ANTONELLA MURA ATTESTA
CHE LA PRESENTE COPIA DELLO STATUTO
DELL'APS "CENTRO CULTURALE ALJOFARES"
E' CONFORME ALL'ORIGINALE
IL PRESIDENTE

**CENTRO CULTURALE
ALJOFARES APS**

Via Duca degli Abruzzi, 12/G - 07100 SASSARI
Cod. Fisc. 92116830909

Antonella Mura

